MAXXI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

Modello aggiornato e approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2023

PARTE GENERALE

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 IL DECRETO

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "Decreto 231", "Decreto" o "D.Lgs. 231/01"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in esecuzione di diverse Convenzioni internazionali quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Il Decreto prevede una responsabilità diretta dell'Ente (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Ai sensi delle disposizioni del Decreto un Ente può essere riconosciuto direttamente responsabile[1], e condannato ad una delle sanzioni previste, se nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso sia stato commesso un reato (tra quelli tassativamente elencati nella norma) da un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione, o di

[1] La responsabilità dell'Ente rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato, nel senso che l'illecito dell'Ente non viene meno anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza del reato stesso (es. non imputabilità dell'autore del reato o fenomeni di prescrizione). Il Decreto prevede, inoltre, che, salva diversa disposizione di legge, non si procede nei confronti dell'Ente (e, dunque, non sussiste una sua responsabilità) quando viene concessa amnistia per un reato a fronte del quale è prevista la sua responsabilità, ancorché l'imputato vi abbia rinunciato. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Ente di rinunciare all'amnistia.

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale); ovvero sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Secondo un orientamento dottrinale consolidatosi sul tema, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di jointventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"[2].

L'Ente, pur in presenza degli elementi di cui sopra (reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione), può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

• l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso;

• l'Ente ha istituito un Organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l'aggiornamento dello stesso;

• il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;

• non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità dell'Ente sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza. In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui un Ente, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, mostri di fatto una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura. Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte dell'Ente di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una

[2] Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68; in giurisprudenza, di particolare interesse l'ordinanza GIP, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è derivata la responsabilità amministrativa dell'Ente, ovvero un consulente della società impiegata – quindi estraneo alla Struttura Organizzativa aziendale – è stato considerato soggetto sottoposto.

colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia – ossia un'organizzazione d'impresa accorta e fattivamente tesa alla prevenzione dei reati – garantendo che nessuno potrà, nell'ambito dell'attività della Fondazione, porre in essere uno dei reati del Decreto se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche verso l'Ente, i principi e le procedure previste.

Affinché il Modello adottato dalla Fondazione svolga la sua fondamentale funzione deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare la commissione di reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto.

Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Fondazione, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

Può essere fonte di responsabilità per la Fondazione anche la commissione di uno dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. I Destinatari dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la Fondazione operi fuori dal territorio italiano e/o con soggetti non italiani.

1.2 I REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità "penale" dell'Ente sorge in relazione ai criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione sopra ricordati e di cui si dirà meglio in seguito, e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa. Conseguentemente la commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, non ogni reato previsto dalla legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001.

L'art. 2 del D.Lgs. 231/01 stabilisce, infatti, che l'Ente non può essere ritenuto responsabile in relazione a un reato per il quale non è espressamente prevista la sua responsabilità. Il

catalogo dei reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità dell'Ente comprende varie categorie di illecito, il cui elenco dettagliato è riportato nella Parte Speciale.

Di seguito le categorie di illeciti penali richiamate dal Decreto:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto, aventi oggetto rispettivamente "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", modificati dalla Legge 6 novembre 2012 n.190, dalla Legge 17 ottobre 2017 n.161, dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3, dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n.75 e dalla L. n. 137/2023);

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409, di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 e dal D.Lgs. n. 125/2016):

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99);

Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente integrato dalla legge n.190 del 6 novembre 2012 e da ultimo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023);

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1 del Decreto, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199);

Abusi di mercato o "Reati di Market Abuse" (art. 25-sexies del Decreto, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005 n.62 e modificato dal D.Lgs. n. 107/2018);

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto,

introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n.123 e successivamente modificato dall'art.300 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", successivamente integrato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D.Lgs. n. 195/2021);

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", entrato in vigore il 14 dicembre 2021 e modificato dalla L. n. 137/2023);

Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla Legge n.48 del 18 marzo 2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 e n. 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica");

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e modificato dalla L. n. 93/2023);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n.121 del 7 luglio 2011, recante l'Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", successivamente modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 e modificato dalla L. n. 137/2023);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, e modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023);

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto, introdotto dalla Legge 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018);

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39);

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto, introdotto con la L. 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n.75);

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto, introdotto con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n.75).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto, introdotto con la Legge del 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale").

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto, introdotto con la LEGGE del 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale").

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti presupposto sia commesso nella forma del **tentativo**. La struttura del tentativo, (ex art. 56 del cod. pen.) è *articolata sul compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e sul mancato compimento (perfezionamento) dell'azione o sulla mancata verificazione (produzione) dell'evento*. La disciplina che il D.Lgs. 231/01 dedica all'istituto del tentativo è intrinsecamente – e necessariamente – collegata alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 56 c.p. . Si stabilisce infatti, per il caso in cui il reato da cui discende la responsabilità dell'ente si sia arrestato alla fase del tentativo, la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'Ente. Anche l'art. 26 del D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai soli delitti, sulla scorta dell'esclusione, nella disciplina codicistica che costituisce il presupposto di quella di cui al D.Lgs. 231/01, della configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni.

1.2 CRITERI OGGETTI DI IMPUTAZIONE

Con riferimento ai criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato, la norma prevede tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all'Ente:

Il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità. Nel caso di reati presupposto colposi (in particolare i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/08 e ambiente ex D.Lgs. n. 152/2006), il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'Ente non va ricollegato all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica in termini di violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'Ente: soggetto attivo di tale tipologia di reati colposi può quindi diventare colui che sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Per poter andare esente da responsabilità, l'Ente deve essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal Soggetto Apicale o Sottoposto è stata posta in essere nonostante la preventiva adozione di un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e specifiche, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

I soggetti agenti devono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata o comunque legate a esso da un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione

tipica, prevista dalla legge penale, ma è sufficiente che fornisca un contributo, materiale o morale, causalmente apprezzabile e consapevole alla realizzazione del reato. Considerata la natura delle attività svolte dall'Ente, l'ipotesi del concorso di persone nella commissione del reato - oggetto di specifica e più diffusa trattazione nel prosieguo - è tenuta in particolare considerazione nella costruzione del Modello e nella definizione delle misure di prevenzione.

I soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l'Ente medesimo e quindi la "rimproverabilità" di quest'ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l'Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l'autore del reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane responsabile per il reato.

1.3 IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

In considerazione della natura e delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Fondazione la stessa ha valutato positivamente l'opportunità di dedicare parte del Modello alla trattazione dei presupposti della responsabilità penale dei soggetti funzionalmente legati all'Ente (professionisti), anche al fine di favorire al suo interno lo sviluppo di una specifica sensibilità sul tema. Difatti, un professionista potrebbe essere chiamato a rispondere per i reati eventualmente commessi nello svolgimento della sua funzione di supporto tecnico alla Fondazione e la Fondazione, a sua volta, potrebbe essere ritenuta responsabile ex D.Lgs. 231/01 se la commissione di tali reati sia stata funzionale ad un interesse dell'Ente e/o abbia determinato un vantaggio in capo alla stessa. In questo ambito, è utile chiarire quale sia la cornice giuridica che delimita eventuali forme di responsabilità penale in astratto ascrivibili al professionista di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO. Una prima ipotesi attiene al caso in cui il professionista sia chiamato a rispondere dei reati tipici degli organi societari. Ciò può verificarsi quando lo stesso abbia esercitato i poteri tipici dell'amministratore di diritto in maniera significativa e continuativa e, perciò, venga considerato come un "amministratore di fatto". In tale ipotesi, disciplinata dall'art. 2639, comma 1, cod. civ., il professionista, formalmente extraneus, risponde del reato come se fosse un intraneus. Una seconda ipotesi riguarda il caso in cui il professionista non abbia esercitato i

poteri tipici dell'amministratore ma abbia espresso consigli tecnici che abbiano determinato o agevolato la commissione di reati da parte di altri. In questi casi, infatti, il contributo "punibile" del professionista è il concorso alla realizzazione degli illeciti mediante il trasferimento agli autori materiali delle proprie competenze tecniche. Occorre quindi sottolineare quali sono i presupposti della responsabilità concorsuale disciplinata dagli art. 110 e seguenti del codice penale. Sotto il profilo fattuale, affinché si abbia compartecipazione criminosa, occorre anzitutto che il concorrente abbia fornito un contributo causale alla verificazione del fatto costitutivo di reato, quantomeno attraverso il rafforzamento della volontà di commettere il reato in capo agli altri compartecipi. In altri termini, non basta che il concorrente (in questo caso il professionista) si limiti a condividere i propositi criminosi altrui, ma occorre che effettivamente presti il proprio contributo, determinando, istigando o rafforzando altri a commettere un reato, ovvero fornisca gli strumenti (anche immateriali come conoscenze o competenze tecniche) attraverso i quali viene realizzato l'illecito. Sotto il profilo psicologico, l'elemento soggettivo del concorso richiede, da un lato, la coscienza e volontà dello specifico reato e, dall'altro, la volontà di concorrere con altri alla sua realizzazione. È da tenere presente, tuttavia, che la responsabilità concorsuale può configurarsi anche nel caso in cui il professionista non abbia la piena consapevolezza dei propositi criminosi del proprio cliente, ma, abbia comunque elementi che lo inducano a ritenere la possibilità che vengano commessi illeciti. È il caso, in altre parole, del professionista che, rappresentandosi per l'appunto la concreta possibilità che il cliente intenda realizzare un reato, nonostante tale previsione abbia agito ugualmente prestando il proprio contributo alla realizzazione del fatto. In questi casi si ricadrà in un'ipotesi di c.d. dolo "eventuale" che è comunque punita dall'ordinamento. L'elemento soggettivo, oltre che rilevare ai meri fini dell'accertamento dell'intensità del dolo, può in realtà costituire lo spartiacque tra condotte che risulteranno punibili rispetto a quelle non punibili. L'ordinamento giuridico, infatti, non punisce i casi di mera connivenza; vale a dire tutte le ipotesi in cui il professionista mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. Ne consegue che il comportamento passivo ancorché perfettamente consapevole dell'eventuale reato posto in essere da altro soggetto - ma inidoneo ad apportare alcun contributo causalmente rilevante all'altrui realizzazione del reato - non è punibile a titolo di concorso.

1.4 CRITERI SOGGETTI DI IMPUTAZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 individua i criteri soggettivi di imputazione dell'Ente, secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconducibilità del reato all'Ente sul solo piano oggettivo, ma occorre potere anche formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'Ente medesimo. In particolare, le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'Ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia, inter alia, adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione e gestione» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.5 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Con riferimento all'ambito territoriale di applicazione del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia dei reati commessi all'estero (contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) qualora:
il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (nei termini già esaminati sopra);
l'Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
ci si trovi nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso)4;
sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del Codice Penale, e nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6 LE SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni previste dal Decreto 231 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

Sanzioni pecuniarie;

Sanzioni interdittive;
Confisca del prezzo o del profitto del reato;
Pubblicazione della sentenza.

a) La **sanzione pecuniaria** è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.
La sanzione pecuniaria è applicata per "quote" e determinata dal Giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti). Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articoli 10 e 11, comma 2° del Decreto).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'Ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente*". L'articolo 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

b) Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono le seguenti:

interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto e, in particolare, solo ad alcune fattispecie delle seguenti tipologie di reati: 1) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto); 3) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto); 4) reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis del Decreto); 5) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto); 6) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto); 7) reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto); 8) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto); 9) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto); 10) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto); 11) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto); 12) reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto); 13) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto); 14) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto); 15) reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del Decreto); 16) contrabbando (art.25-sexiesdecies del Decreto); 17) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto); 18) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies del Decreto).

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del Decreto, ossia:

- *l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*;
- *in caso di reiterazione degli illeciti*.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*; *l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*;
- *l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14 del Decreto). In ipotesi particolari, disciplinate dall'art. 16 del Decreto, alcune sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva. Il Legislatore ha successivamente precisato che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

c) Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Essa viene configurata sia nella sua forma diretta, sia nella sua forma "per equivalente", che ha ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Essa opera, quando non è possibile ottenere il prezzo o il profitto con le forme della confisca tradizionale e permette così di evitare che l'Ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili. La confisca prevista dagli artt.9 e 19 del DLgs

231/01 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e si differenzia da quella configurata dall'art. 6, comma 5, del Decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'Ente.

d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Il Giudice può altresì disporre, le misure cautelari:
il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 53 del Decreto;
il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'art. 54 del Decreto.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

2.1 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal Legislatore ed essendo consapevole sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni istituzione sana, sia dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio Personale, degli

Amministratori e dei propri Consulenti e Partner, ha voluto redigere ed adottare un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo ovvero di unità organizzative della Fondazione medesima. Tali soggetti "apicali", oltre a rispettare direttamente ed ad osservare puntualmente il Modello, curano il rispetto da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Il Modello è, infatti, diretto e deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Fondazione nei suoi diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al documento denominato Codice Etico) anche ai terzi collaboratori, partner e consulenti. La Fondazione ritiene, infatti, che l'adozione del Modello e del Codice Etico e, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge e della sua potenziale efficacia esimente ai sensi del Decreto, un valido strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, per prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo e/o; per reagire tempestivamente nel caso che essi siano comunque commessi.

Tali obiettivi sono stati conseguiti mediante l'individuazione di Aree a rischio-reato e delle correlate attività sensibili, la costruzione ed il mantenimento di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati. Il Modello, adottato e in vigore, tiene conto della particolare forma organizzativa della Fondazione e delle caratteristiche di attribuzione dei poteri e delle responsabilità, nonché dell'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali, unitamente alla disciplina e alle previsioni proprie del Decreto.

Il presente Modello perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, direttive, policy, procedure, istruzioni operative e regole interne, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Il Modello adottato dalla Fondazione, alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, contiene Codice Etico, prevede la presenza di un Organismo di Vigilanza con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello ed, in generale, al suo funzionamento e di aggiornamento del Modello stesso, un

sistema del controllo interno e delle procedure della Fondazione ed una elencazione di sanzioni in caso di inosservanza del Modello.
In dettaglio, il Modello Organizzativo di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO è così suddiviso, quanto alla parte documentale:
Parte Generale e Parte Speciale con Allegato 1 – Elenco policy e procedure; 2. Allegato A – Struttura e poteri della Fondazione; 3. Allegato B – Codice Etico. Con specifico riferimento al presente documento, esso descrive il Modello Organizzativo della Fondazione ed è suddiviso in due parti, le quali contengono rispettivamente: Nella Parte Generale, una descrizione relativa a: il quadro normativo di riferimento; i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello; la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante; le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi; i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello; la struttura dell'apparato sanzionatorio.
Nella Parte Speciale, una descrizione relativa a: le fattispecie di reato richiamate dal Decreto e prese in considerazione dalla Fondazione in ragione delle peculiarità dell'attività in concreto svolta; i Processi e le Aree e Attività Sensibili e le relative modalità di controllo.

La Fondazione si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai reati contemplati dalla norma, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto. Qualora dovesse emergere una diversa rilevanza di uno o più dei reati contemplati dalla norma, o dovessero essere eventualmente introdotti dal Legislatore nuovi reati, la Fondazione valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello.

2.2 MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Allo scopo di definire, e successivamente aggiornare, il Modello sono state effettuate le seguenti attività:

- *analisi storica volta a identificare eventuali situazioni dell'Ente in cui si siano verificati comportamenti non conformi e/o fattispecie di reato ex DLgs 231/2001*;
- *identificazione delle aree a potenziale rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto*;
- *individuazione dei rischi potenziali e delle possibili modalità di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Fondazione*

- *valutazione e aggiornamento del sistema dei controlli preventivi in modo da garantire: la coerenza tra l'esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilità assegnate; l'attuazione e l'osservanza del principio di separazione delle funzioni e i controlli preventivi; la verificabilità, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione;*
- *identificazione dell'Organismo di Vigilanza al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e conferiti poteri tali da garantirne la piena ed efficace operatività, sia in termini di autonomia che di mezzi a disposizione;*
- *definizione dei flussi informativi e di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza, tenendo conto anche dei risultati delle attività di analisi e dei flussi da attivarsi da parte di tale Organismo;*
- *definizione e adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto, di uno specifico sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione del Modello;*
- *formalizzazione del presente Documento descrittivo del Modello;*
- *documentazione del Codice Etico contenente i valori e i principi etici della Fondazione, strettamente correlati alla natura delle attività svolte, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.*

2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVENTIVI

In aggiunta a quanto indicato nella Parte Speciale del Modello, la Fondazione prevede il rispetto dei seguenti principi generali di controllo applicabili in tutte le Aree a Rischio:

- **Trasparenza**: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congrua;

- **Separazione delle funzioni:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati. I poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;

- **Adeguatezza delle norme interne**: l'insieme delle norme aziendali (policy, direttive, procedure, istruzioni operative) deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- **Tracciabilità/Documentabilità**: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo (incluse le relative autorizzazioni) devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

2.4 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta la summa dei valori in cui la Fondazione si riconosce e che la caratterizzano, ai quali si attiene nell'espletamento della propria attività, e la cui osservanza è imprescindibile per l'affidabilità, la reputazione e l'immagine della Fondazione stessa. I soci, i membri degli organi statutari, i procuratori, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, si impegnano ad osservare e, in via indiretta, a far osservare il Codice Etico, ai fornitori caratteristici, che contribuiscono alla catena del valore dell'Ente, ai partner commerciali, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente operano in nome e per conto dell'Ente. Inoltre, ai clienti è richiesto, attraverso apposite clausole contrattuali, di prendere atto dell'adozione del Codice Etico da parte della FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO di impegnarsi al rispetto dei valori in esso rappresentati, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per il mantenimento del rapporto di affari.
Il Codice Etico della Fondazione è disponibile sul sito internet della Fondazione.

2.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

La Fondazione si è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la definizione: delle responsabilità attribuite, dei contenuti delle singole posizioni; delle linee di dipendenza e riporto.
L'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità è gestita nella prospettiva di rispettare il principio di separazione delle funzioni secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo ed in particolare secondo la logica per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi rileva/contabilizza, esegue operativamente e controlla l'operazione. In generale, l'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
– *a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati*;

– *i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione*;
– *i poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate*.

2.6 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema dei poteri (deleghe e procure) della Fondazione costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo: soltanto i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in nome e per conto della Fondazione, obbligazioni verso terzi. A tal fine, la Fondazione ha un proprio sistema interno di conferimento dei poteri attraverso l'attribuzione di specifiche deleghe operative e procure, coerentemente con le responsabilità organizzative assegnate. A questo proposito, è opportuno precisare che la delega costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, facente parte del sistema organizzativo della Fondazione. Tale documento deve essere distinto dalla procura che, invece, consiste in un atto giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce specifici poteri di rappresentanza nei confronti di terzi (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione di contratti di acquisto e di vendita, di locazioni immobiliari, di operazioni bancarie, ecc.).
I principi ispiratori del sistema di attribuzione delle deleghe operative e procure sono di seguito sinteticamente riportati:
– *separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell'ambito di un processo a rischio*;
– *attribuzione di poteri autorizzativi e di firma con soglie di approvazione delle spese definite e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;*
– *definizione e diffusione dei poteri all'interno dell'organizzazione aziendale, anche attraverso il sistema procedurale;*
– *tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti;*
– *verifica periodica del rispetto dei poteri così come attribuiti attraverso un sistema di monitoraggio finalizzato ad accertare l'allineamento dell'ambito di operatività del titolare della singola procura e/o delega con quanto in essa stabilito;*

– dichiarazioni periodiche, con cadenza almeno annuale, con cui coloro che hanno ricevuto poteri confermino di avere agito in conformità ai poteri conferiti, nonché di avere rispettato i principi contenuti nel presente Modello e di non essere incorsi in situazioni di conflitti di interesse non debitamente comunicate;
– accertamento periodico dell'adeguatezza del sistema di attribuzione dei poteri, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività.

Sempre con riferimento al sistema di attribuzione delle **deleghe operative**, e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, ulteriori requisiti essenziali sono di seguito descritti:
- le deleghe operative devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata
- nonché essere aggiornate da parte del Presidente della Fondazione (d'ora in poi, Presidente o Organo Amministrativo);
- ciascuna delega operativa deve definire in modo specifico i poteri del soggetto delegato nonché il soggetto o la funzione aziendale a cui il delegato fa capo;
- i poteri delegati devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- ove applicabile, il delegato può disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni gestionali conferite.

Per quanto attiene alle **procure**, e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, i requisiti essenziali per il loro conferimento sono di seguito descritti:
- ogni soggetto destinatario del presente Modello che, per conto della Fondazione intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con i terzi deve essere dotato di idonea procura;
- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essa assimilati devono essere dotati di apposita procura in tal senso;
- ciascuna procura definisce in dettaglio i poteri conferiti al soggetto interessato. Il conferimento di ciascuna procura è affiancato da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della stessa procura, contenente il richiamo al necessario rispetto, nell'esercizio dei poteri, delle disposizioni aziendali, incluso il presente Modello;
- le procure devono essere coerenti con le relative deleghe operative conferite al singolo procuratore.

I contenuti dei poteri conferiti e delegati, così come ogni successiva modifica, sono tempestivamente portati all'attenzione di tutti gli interessati.

2.7 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE INTERNO

Il sistema di controllo di gestione della Fondazione prevede anche meccanismi di verifica della gestione delle risorse a garanzia della verificabilità e tracciabilità delle spese, dell'efficienza e l'economicità delle attività dell'Ente, mirando ai seguenti obiettivi:
- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di pianificazione, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

Per conseguire tali obiettivi, il processo di pianificazione, debitamente formalizzato, assicura:
- la partecipazione di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività, volta a garantire una adeguata segregazione delle funzioni e un costante monitoraggio di eventuali scostamenti;
- l'adozione di eventuali piani al fine di identificare gli interventi correttivi

L'operatività aziendale è regolata attraverso la predisposizione di documenti preliminari di pianificazione quantitativi e qualitativi sufficientemente dettagliati (budget), tale da consentire il successivo utilizzo come strumento di controllo della gestione e per definire l'ambito di esercizio dei poteri.
Le attività correlate al controllo di gestione garantiscono la costante verifica circa la coerenza tra i ricavi conseguiti e le spese effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione.

2.8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

A tutela dell'effettività del Modello, la Fondazione ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole ivi contenute sia nei confronti dei propri soci, amministratori e dipendenti, sia dei collaboratori esterni e soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con la Fondazione.

Questo obiettivo riguarda tutte le risorse rientranti nelle categorie anzidette, anche di futuro inserimento. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento e specifiche modalità in relazione al livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Aree a Rischio e nelle correlate attività sensibili. Tutti i nuovi assunti ricevono, assieme alla lettera di assunzione, un'informativa in merito al Decreto ed al Modello adottato dalla Fondazione per cui viene chiesto un impegno alla lettura e al relativo rispetto. Sulla intranet aziendale è, inoltre, dedicata una specifica sezione relativa al Modello. Tale sezione viene aggiornata periodicamente a cura dei soggetti preposti.

Sono inoltre previste, a seguito di eventuali aggiornamenti del Decreto e/o modifiche del Modello specifiche comunicazioni a tutti gli interessati. Ai fini di una adeguata attività di informazione, sono attuate le attività necessarie alla diffusione del Modello. Le attività di possono essere effettuate operativamente anche mediante il supporto di soggetti terzi.

Le attività di formazione relative al Modello:

- *includono iniziative ed approfondimenti sui principali ambiti a rischio, ivi inclusa la normativa rilevante (da intendersi nella più ampia accezione delle tipologie di reato contemplate dal Decreto) i comportamenti attesi da osservare e da evitare nonché i contenuti del Modello;*
- *sono estese a tutta la popolazione aziendale con modalità e livelli di approfondimento che tengono conto delle attività effettivamente svolte dagli interessati e delle differenti responsabilità assegnate*.

A tale proposito, con riferimento ai contenuti del Modello, del Codice Etico, del comportamento e più in generale delle direttive e procedure aziendali, in aggiunta alle iniziative specifiche di informazione, sensibilizzazione e formazione, è prevista la sottoscrizione annuale da parte del personale di apposite dichiarazioni, con cui è richiesto di attestare, tra l'altro:

- *di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione ex DLgs 231/01 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione e di averne compreso i contenuti;*

- di impegnarsi a mantenere, nella conduzione delle attività lavorative, comportamenti coerenti con le disposizioni contenute nei suddetti documenti e a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni o notizie da cui possa ragionevolmente desumersi una violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e/o nel Codice da parte di dipendenti, procuratori, collaboratori o terze parti interagenti con la Fondazione e più in generale tutte le informazioni di cui sia prevista la trasmissione nelle direttive e procedure aziendali di riferimento;

- con riferimento al periodo oggetto di conferma:

- di avere osservato le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice, nelle direttive e procedure aziendali e di aver adottato comportamenti coerenti con le stesse;

- di aver agito in conformità ai poteri eventualmente conferiti; - di aver segnalato attraverso i canali preposti eventuali situazioni di conflitto di interessi occorse nel periodo di riferimento;

- di non aver omesso volutamente di segnalare con tempestività all'Organismo di Vigilanza della Fondazione, attraverso i canali dedicati, eventuali informazioni o notizie apprese da cui si potesse ragionevolmente desumere una violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e/o nel Codice e più in generale tutte le informazioni di cui sia prevista la trasmissione nelle direttive e procedure aziendali di riferimento.

Contestualmente all'approvazione di ciascun aggiornamento, è inoltre atteso un impegno formale al rispetto del Modello e al Codice da parte dei componenti degli organi sociali.

Ai soggetti che intrattengono rapporti di natura contrattuale con la Fondazione - quali, a mero titolo esemplificativo, collaboratori professionali, consulenti, partners, fornitori, ecc. viene fornita apposita informativa sull'adozione del Modello.

L'Ente provvede ad inserire nei contratti specifiche clausole al fine di consentire all'Ente la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali a fronte di comportamenti che integrino fattispecie di reato ex DLgs 231/01 ovvero di violazioni dei principi di comportamento e delle condotte attese dal Modello e/o del Codice Etico commesse dalle controparti.

Ai fini di una migliore attività di informativa nonché nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dei principi di trasparenza, la Fondazione provvede, inoltre, a diffondere il Codice Etico e un estratto dei contenuti del Modello, disponibili sul sito internet.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L'Organismo di Vigilanza è quel soggetto che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di far sì che il Modello sia sempre aggiornato, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente. In generale, l'Organismo di Vigilanza ha il compito principale di assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Fondazione, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose al fine della commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. Inoltre, all'OdV è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo qualora si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni dell'Ente e/o normative.
Al fine di assicurare una concreta ed efficace attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato dai singoli Responsabili di ciascun settore di attività nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, i quali sono chiamati a effettuare verifiche periodiche anche ai fini dell'applicazione e adeguatezza del Modello, nonché di comunicare qualsivoglia variazione nei processi gestori in modo tale da eseguire un aggiornamento tempestivo del Modello.

3.2 NOMINA E REQUISITI

L'OdV della Fondazione è un organismo collegiale e resta in carica per un triennio. Alla sua nomina procede il Consiglio di Amministrazione con propria delibera.
L'OdV è individuato tra professionisti aventi le seguenti caratteristiche:
- esperti in tematiche aziendali e nella verifica del Sistema di Controllo Interno e dei rischi aziendali;
- esperti con competenze in materia legale, con specifiche competenze in relazione al Decreto 231 e alle attività svolte dalla Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disposizioni del Decreto 231 e delle Linee Guida di Confindustria nonché delle *best practices* di riferimento, verifica che l'OdV abbia i seguenti requisiti:

- *autonomia*
- *indipendenza*
- *professionalità*
- *onorabilità*
- *continuità d'azione*

in quanto è previsto che:

- le attività poste in essere dall'OdV non devono essere sindacate, vincolate o dirette da altro organismo o struttura della Fondazione;
- a garanzia del principio di terzietà, l'OdV riporti direttamente al Presidente;
- siano attribuiti adeguati poteri di ispezione e di accesso alle strutture e alle informazioni dell'Ente;
- abbia la disponibilità di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- le regole di funzionamento interno dell'OdV siano definite ed adottate dallo stesso organismo;
- abbia specifiche competenze ed esperienze specialistiche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivo, sia sotto il profilo dell'attività di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle conoscenze giuridiche e possano, qualora ritenuto necessario, avvalersi di competenze esterne all'Organismo;
- non si trovi in una delle situazioni che costituiscono causa di ineleggibilità e/o decadenza;
- sia riservato uno specifico budget dedicato allo svolgimento delle attività e siano conferiti tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza.

È fatto obbligo in capo all'OdV di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più dei suddetti requisiti. Il Consiglio di Amministrazione è comunque titolato a effettuare eventuali controlli periodici sulla sussistenza dei requisiti suesposti.

La durata dell'OdV è stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'ODV può essere revocato solo per giusta causa e decade automaticamente in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumerne la carica.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'ODV, questi rimane in carica fino alla sostituzione, a cui provvede senza indugio l'Organo Amministrativo, senza indugio. Il componente nominato scade unitamente agli altri componenti dell'ODV.

3.3 CAUSE DI INELEGGIBILITA'

Costituiscono cause di ineleggibilità alla carica o di decadenza, anche se avvenute successivamente alla nomina:

- relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione, tra cui in maniera specifica membri del Management nonché persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Fondazione, sindaci della Fondazione e società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da comprometterne l'indipendenza;
- funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto in oggetto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3.4 REGOLAMENTO INTERNO E RIUNIONI

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza è demandata allo stesso, il quale può definire gli aspetti relativi allo svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e

delle procedure di analisi, ecc. È pertanto responsabilità e facoltà dell'OdV dotarsi di un Regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento.
Inoltre, l'OdV è tenuto a riunirsi nel rispetto del principio di continuità d'azione, e a redigere apposito verbale delle riunioni.

3.5 FUNZIONI E POTERI

In conformità al Decreto, all'OdV ha le seguenti funzioni:
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai destinatari;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Fondazione in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche normative sull'attività della Fondazione;
- proporre agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto.

Per lo svolgimento delle attività correlate a tali funzioni, l'OdV può avvalersi del supporto di strutture preposte ad attività di controllo e verifica della Fondazione nonché di consulenti esterni.
Nell'attività costante di verifica, l'ODV:

- *qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente adotta tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione*.

In particolare l'OdV è tenuto a sollecitare i responsabili dei singoli dipartimenti/aree/uffici; a segnalare ai responsabili dei singoli dipartimenti/aree/uffici gli aspetti rispetto cui ritenga debbano essere apportate correzioni o modifiche; segnalare i casi di mancata attuazione del Modello al Presidente e per conoscenza al Segretario Generale

- *qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso, si attiva per sollecitare il tempestivo aggiornamento da parte del Presidente*.

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV può inoltre effettuare, senza preavviso, controlli sull'effettiva osservanza del Sistema dei Controlli Preventivi previsto.

3.6 REPORTING, SEGNALAZIONI, DENUNCE

Con cadenza annuale, l'OdV è tenuto a presentare all'Organo Amministrativo una relazione scritta su:
- *l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli;*
- *l'attività da svolgersi nell'arco dell'anno successivo;*
- *il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV*.

L'OdV è tenuto inoltre a relazionare per iscritto all'Organo Amministrativo in merito:
- *allo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;*
- *agli esiti delle attività di monitoraggio in merito all'attuazione del Modello, ovvero i risultati delle attività di verifica sugli atti e sulle procedure di cui al presente Modello, evidenziando eventuali problematiche significative scaturite dalle attività di verifica;*
- *ad eventuali violazioni del Modello riscontrate che possano comportare un coinvolgimento dell'Ente in procedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , da riportare immediatamente all'Organo Amministrativo*;

- ad eventuali violazioni che riguardino i vertici della Fondazione, ed in particolare qualora l'illecito sia stato posto in essere da un Consigliere di Amministrazione, da riportare immediatamente al Presidente.

L'OdV può, inoltre:
- comunicare per iscritto al Presidente e per conoscenza al Segretario Generale i risultati delle verifiche svolte, qualora dalle stesse emergano aspetti suscettibili di miglioramento;
Per l'accertamento e l'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze, l'OdV può avvalersi del supporto dei soggetti aziendali.
È compito dell'OdV informare il Presidente di eventuali significativi ritardi nell'implementazione delle azioni correttive individuate dagli uffici

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'effettiva attuazione del Modello, devono essere trasmesse per iscritto all'OdV da parte del Presidente ovvero da parte dei responsabili delle strutture organizzative della Fondazione le informazioni richieste dal primo e le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello, nonché le anomalie o atipicità al riguardo riscontrate.
Le informazioni da fornire sistematicamente all'OdV e la relativa periodicità potranno essere disciplinate in apposita procedura.
Devono in ogni caso essere trasmesse all'OdV tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'OdV stesso.

A questo riguardo, devono essere trasmesse senza indugio informazioni relative a situazione di rischio reale o potenziale di commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tra cui a titolo esemplificativo:
- notizie di diretta rilevazione, ovvero riportate da altri, in merito a possibili violazioni, o tentativi di violazione, di quanto indicato nel Modello, nel Codice Etico ed, in generale, nelle procedure e regole aziendali;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che coinvolgano la Fondazione, per i

reati di cui al Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti il personale della Fondazione relative a qualsiasi situazione che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto;
- richieste d'assistenza legale inoltrate da Amministratori, dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- notizie relative a procedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti del personale, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazioni relative ad eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- segnalazioni relative ad eventuali richieste di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per ottenere un indebito vantaggio.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione che, in ragione delle funzioni svolte, vengano in possesso di notizie relative alla commissione anche tentata di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 che interessino l'Ente o a comportamenti non in linea con i principi del Modello (comprensivo di tutte le sue componenti, inclusi il Codice Etico e le direttive e le procedure aziendali) sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV attraverso segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate, attraverso l'apposito canale telematico o con mezzo cartaceo, alternativamente ai seguenti indirizzi:
- odv@fondazionemaxxi.it
- Organismo di Vigilanza c/o Fondazione MAXXI – Museo delle Arti del XXI Secolo, via G. Reni n. 4/A – 001 Roma

L'identità del segnalante viene protetta e pertanto non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevano o siano coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del

procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:
- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto in apposito verbale la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. Più in generale, le informazioni fornite all'OdV hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'OdV stesso e non impongono all'OdV una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'OdV stabilire in quali casi attivarsi.

3.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Le riunioni dell'OdV, nonché gli eventuali incontri tra l'OdV e l'Organo Amministrativo e/o l'Organo di Controllo devono essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso.

L'OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (files, segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio cartaceo o informatico (data base OdV) le cui modalità di gestione spettano all'OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 (dieci) anni.
Al data base dell'OdV possono accedere solamente, oltre all'OdV e previa richiesta all'OdV medesimo, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV.

4. IL WHISTLEBLOWING

4.1 LE SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITA'

A far data dal 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La nuova legge, oltre ad innovare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici ,estende per la prima volta la tutela del soggetto segnalante al settore privato intervenendo direttamente sul decreto legislativo 231/01 attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 (comma 2-bis, comma 2-ter e comma 2-quater) che impongono una serie di obblighi a carico degli enti che si siano dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Si tratta dell'istituto, di derivazione anglosassone, che va sotto il nome di **whistleblowing**.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 6 d. lgs. 231/01 stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere:

- uno o più canali – idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante – che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi - di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì previsto nello stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia di whistleblowing occorrerà, dunque, istituire degli appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata quali:

- comunicazione verbale o scritta al Comitato Interno Wistleblowing

FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO vieta atti discriminatori o ritorsioni nei confronti dei segnalanti ed anzi incoraggia tale pratica che favorisce l'emersione di comportamenti dannosi per la sua integrità.

A tal fine, sia il presente Modello, sia il Codice Etico, prevedono tale divieto in modo chiaro ed inequivocabile.

Nessuno può essere, quindi, demansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione effettuata in buona fede.

La Fondazione ha integrato il proprio sistema sanzionatorio con pene a carico di chi contravviene alle disposizioni di cui alla legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, violando le misure di protezione del segnalante, ovvero al contrario effettuando, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi abbia segnalato in buona fede o effettui una segnalazione intenzionalmente falsa e infondata, sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento, coerentemente con quanto stabilito nel Codice Etico e nel presente Modello.

Si rimanda al Regolamento Whistleblowing per tutti i riferimenti specifici ai canali di segnalazione.

5. L'IMPIANTO SANZIONATORIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

5.1 LE SANZIONI

Un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico è condizione essenziale per garantire l'effettività e l'efficacia.

L'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli di Organizzazione e Gestione devono "*introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*". L'applicazione delle sanzioni determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello o dal Codice Etico sono assunte dalla FONDAZIONE MAXXI –

MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il Sistema Sanzionatorio:

- è articolato in base ai soggetti autori della violazione;
- individua le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere:

a) illeciti rilevanti ai sensi del Decreto

b) violazioni, elusioni, parziali applicazioni delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico

c) violazioni delle misure di tutela di chi effettua segnalazioni

d) segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave poi rivelatesi infondate

- prevede una procedura di contestazione delle suddette violazioni, elusioni, parziali applicazioni, nonché una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni;
- prevede idonee modalità di pubblicazione e diffusione delle sanzioni irrogabili in relazione ai destinatari.

5.2 CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, osservando i seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia evidenziata dal soggetto, tenuto altresì conto della prevedibilità dell'evento
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno e/o del grado di pericolo arrecato alla Fondazione, ai clienti o a terzi in ordine all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o connessa al rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline connesse alla posizione di lavoro occupata dal soggetto;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento tenuto dal soggetto destinatario del Modello nei confronti di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, di altri lavoratori e/o di terzi nonché di precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;

- eventuale concorso di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano contribuito nel determinare la violazione;
- esercizio di procure conferite.

Qualora, con un solo atto, siano state commesse più infrazioni punibili con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale giudizio penale.

In ogni caso, le sanzioni disciplinari ai lavoratori subordinati dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/70 (di seguito "Statuto del Lavoratori") e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

Costituisce violazione correlata al presente Modello:
- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, che espongano la Fondazione anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- la violazione delle misure di tutela a garanzia del segnalante di condotte illecite e/o non conformi a quanto previsto dal Modello o del Codice Etico;
- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai dipendenti di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XI SECOLO, in violazione, elusione, parziale applicazione delle singole regole di condotta di cui al presente Modello o al Codice Etico, costituiscono un illecito disciplinare sanzionabile.

Ai fini del presente Sistema Sanzionatorio, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti della Fondazione che non rivestono la qualifica di Dirigenti, nonché la procedura di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni sono disciplinati

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture e successive modificazioni, integrazioni e rinnovi (di seguito il "CCNL"), nonché dalle eventuali normative speciali e dalle disposizioni vigenti applicabili, nel rispetto dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Più precisamente, ai fini del presente Sistema Sanzionatorio, i provvedimenti disciplinari irrogabili, in relazione alla gravità del fatto compiuto, possono consistere in:

- nota di biasimo verbale o per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento disciplinare con o senza preavviso, in relazione alla gravità del fatto compiuto.

Fermi restando i diritti, le facoltà e gli obblighi di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL, dalle eventuali normative speciali e disposizioni applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti sono:

a) prima violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico a titolo colposo, punibile con la sanzione della nota di biasimo verbale o per iscritto;

b) seconda violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico a titolo colposo, punibile con la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;

c) violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, a titolo doloso, punibile con il licenziamento disciplinare con o senza preavviso;

d) violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, a titolo doloso, nel caso di consumazione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, punibile con il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.

In ogni caso, le sanzioni verranno irrogate secondo i criteri previsti e saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati, quanto gli effetti cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il compito di accertare l'illecito è affidato al Segretario Generale, o a soggetto monocratico o collegiale da lui delegato, sentito il responsabile dell'Ufficio di appartenenza dell'autore dell'illecito relativamente alle infrazioni.

In caso di accertamento dell'illecito, rilevante ai fini del DLgs 231/01, deve essere data tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

5.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Posto il carattere fiduciario che caratterizza il rapporto tra FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO ed i suoi Dirigenti, la violazione, elusione, parziale applicazione, da parte degli stessi, delle singole regole di condotta di cui al presente Modello, costituisce un illecito sanzionabile.

I provvedimenti irrogabili nei confronti dei Dirigenti della Fondazione sono quelli previsti dalla normativa e dalle disposizioni applicabili.

Segnatamente, possono consistere in:

- ammonizione scritta;
- licenziamento disciplinare.

Fermi restando i diritti, le facoltà e gli obblighi della Fondazione nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dalle eventuali normative speciali, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, ai fini del presente Sistema Sanzionatorio comportamenti sanzionabili nei confronti dei Dirigenti di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO sono:

a) prima colposa violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, sanzionabile con ammonizione scritta;

b) ogni eventuale ulteriore colposa violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico oppure ogni dolosa violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello, sanzionabile con licenziamento disciplinare.

In ogni caso, le sanzioni verranno irrogate secondo i criteri previsti e saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dirigente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati, quanto gli effetti cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il compito di accertare l'illecito è affidato al Presidente, informato l'Organismo di Vigilanza; il compito di contestare ed irrogare le sopra elencate sanzioni, informato l'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione.

5.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI, NON DIPENDENTI, TITOLARI DI PROCURE

Ai fini del presente Sistema Sanzionatorio, e fatte salve le azioni di responsabilità previste dal Codice Civile, sempre comunque esperibili quando ne ricorrano i presupposti di legge, i provvedimenti sanzionatori irrogabili nei confronti dei soggetti non dipendenti titolari di procure, sono:

- revoca della procura, oltre il risarcimento danni.

In ogni caso, le sanzioni verranno irrogate secondo i criteri previsti e saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia di tali soggetti, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati, quanto gli effetti cui FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il compito di accertare l'illecito è affidato al Presidente, informato l'Organismo di Vigilanza; il compito di contestare ed irrogare le sopra elencate sanzioni, informato l'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione.

5.6 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Presupposto l'obbligo di diligenza con cui i Consiglieri di Amministrazione devono adempiere ai propri obblighi che discendono loro dalla legge e dallo Statuto della Fondazione vigente (da ora in avanti "Statuto della Fondazione") e che caratterizza il rapporto tra gli stessi e FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO la violazione, elusione, parziale applicazione delle singole regole di condotta di cui al presente Modello o al Codice Etico costituisce un illecito sanzionabile alla stregua di quanto segue.

Ai fini del presente Sistema Sanzionatorio, e fatte salve le azioni di responsabilità previste dal Codice Civile, sempre comunque esperibili quando ne ricorrano i presupposti di legge, i provvedimenti sanzionatori irrogabili nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, sono:

- ammonizione scritta;

- revoca dall'ufficio oltre il risarcimento danni.

Fermi restando i diritti, le facoltà e gli obblighi di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO derivanti dallo Statuto della Fondazione e dal Codice Civile, dalle eventuali normative speciali, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, ai fini del presente Sistema Sanzionatorio i comportamenti sanzionabili nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione sono:

a) prima colposa violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, sanzionabile con ammonizione scritta;

b) ogni eventuale ulteriore colposa violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico oppure ogni dolosa violazione, elusione, parziale applicazione delle prescrizioni correlate al Modello o al Codice Etico, sanzionabile con revoca per giusta causa.

In ogni caso, le sanzioni verranno irrogate secondo i criteri previsti e commisurate all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati, quanto gli effetti cui FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il Presidente, informato l'Organismo di Vigilanza, provvederà a deliberare l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione sub a) al Consigliere, informando tempestivamente il Ministero della Cultura.

Qualora debba essere irrogata la sanzione di cui sub b), il Presidente, accertato e contestato l'illecito, considerate le risultanze delle indagini condotte in merito dall'Organismo di Vigilanza e acquisito il parere del Ministero della Cultura, propone al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione della sanzione.

5.7 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CHE SVOLGE IL CONTROLLO CONTABILE

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci o dei soggetti che svolgono il controllo contabile, l'Organismo di Vigilanza informerà il Presidente, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative onde adottare i provvedimenti previsti dalla vigente normativa, convocando a tal uopo senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

5.7 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E DELLE CONTROPARTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA FONDAZIONE

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di consulenza, collaborazione, fornitura di beni e/o servizi, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità dei Soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati, quanto gli effetti cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. Fatte salve le previsioni di cui al Codice Civile, nonché delle eventuali normative speciali e disposizioni applicabili, l'Organo Amministrativo provvederà a contestare la condotta sanzionabile con l'indicazione specifica dei fatti addebitati e a comunicare l'intenzione di FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO di attivare le clausole risolutive espresse inserite nei contratti, informandone l'Organismo di Vigilanza. Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno che FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO dimostrerà di aver subito a seguito di simili infrazioni, anche ulteriore rispetto ad eventuali penali pattuite.

6. ADEGUAMENTO DEL MODELLO

6.1 ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, salve le modalità di seguito evidenziate per l'aggiornamento tempestivo e urgente dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'OdV.

E' peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in concerto con l'OdV, la facoltà di apportare al testo del presente Modello o dei suoi Allegati eventuali modifiche o integrazioni alla luce dei seguenti principi:

- non si incida sulla sostanza del Modello stesso;
- siano di carattere prevalente formale;
- riflettano una modifica dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione a suoi membri o a procuratori;
- sia in ogni caso tesa ad adeguare il Modello alla realtà della Fondazione ove si ritenesse che alcune sue parti non siano effettivamente ed efficacemente aderenti all'attività;
- siano necessarie per l'adeguamento del Modello ad aggiornamenti normativi; a condizione che la modifica rivesta carattere di urgenza, così che l'attesa dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione sia di pregiudizio per la Fondazione.

Il Presidente potrà altresì procedere all'aggiornamento dei nominativi dei responsabili di funzione e di Direzione a seguito della intervenuta variazione dell'organigramma della Fondazione.

Indice

1. La Normativa di riferimento 2
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione MAXXI - Museo della Arti del XXI Secolo 16
3. L'Organismo di Vigilanza nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione MAXXI - Museo delle Arti del XXI Secolo 26
4. Il Whistleblowing 35
5. L'impianto sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 231/2001 37
Indice 46

MA XXI